

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 21 settembre 2000,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

De Lise Dr. Pasquale - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco; Marchitello Di. Claudio, Martucci Dr. Antonio, Pisani Massamormile Dr. Carlo - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti dr.ssa Maria Luisa.

1 - APPELLO DELLA S.C.V. COMPENSORIO PONTICELLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA SIBILLA/COMPENSORIO PONTICELLI DEL 7.5.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 81 del 29.6.2000) .

La C.A.F.; in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.C.V. Compensorio Ponticelli di Ponticelli (Napoli), annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata decisione con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la relativa tassa. .

2 - APPELLO DELL'A.C. BOYS S. ANTIMO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BOYS S. ANTIMO/ROCCA DEL 19.3.2000 (Delibera del Giudice-Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 2 del 13.7.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Boys S. Antimo di Sant'Antimo (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA POL. VILAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPAREGGI DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA VILAFRANCA

TIRRENA/CEPHALEDIUM DEL 28.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 129 del 13.7.2000)

La .C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena di Messina e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI CAMERINI BRUNO, MARTORELLI ALESSANDRO, FIORENTINI PASQUALINO, DI BISCEGLIA ANTONIO, FORTUNATO ALESSIO E DELLE SOCIETA' A.S. CASTELLI ROMANI, POL. ALBALONGA E G.S. NUOVA TOR TRE TESTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. ((Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 132 del 24.7.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

Collegio composto dai Sgg.ri:

De Lise Dr. Pasquale. - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Martellino Dr. Cesare, Martucci .Dr. Antonio., Mocali Dr. Piero - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti dr.ssa Maria Luisa.

5 -RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 3/C- Runione del 22.7.1999)

La C.A.F.:- dichiara inammissibile al ricorso , per revocazione come in epigrafe proposto dall'allenatore Sibilìa Giancarlo e dispone incamerarsi la tassa versata

6 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, DECORRENTI DAL 30.8.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARIO E RAFFAELE AURIEMMA E DEL GIORGIONE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL S. PIETRO/GIORGIONE CALCIO DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 288/C del 2.8.2000) -

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dal Sig.. Auriemma Raffaele:

7 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE - AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 DECORRENTI DAL 30.11.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARIO E RAFFAELE AURIEMMA E DEL GIORGIONE CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 12 COMMA 8 C.G:S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIORGIONE CALCIO/CALCIO PADOVA DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 288/C del 2.8.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Auriemma Raffaele.

8 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 DECORRENTI DAL 30.7.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARIO E RAFFAELE AURIEMMA E DEL GIORGIONE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. I COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL S. PIETRO/GIORGIONE CALCIO DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 288/C del 2.8.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Auriemma Mario.

9 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CE= PHALEDIUM/AKRAGAS DEL 24.10.1999 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE TUMMARELLO GIOVANBATTISTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000)

10 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AKRAGAS/VILLABATE DEL 12.9.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TUMMARELLO GIOVANBATTISTA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposto dall'Akragas Calcio di Agrigento; li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.

11 - APPELLO DELL'ALLENATORE CABRINI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 27.9.2000 IN RELAZIONE ALLA GARA AREZZO/MODENA DEL 10.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 19 del 20.9.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'allenatore Cabrini Antonio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C: e.rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate

Publicato in Roma il 22 settembre 2000

II. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola